



LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 15 12 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 5 1 1994 N. 1

Interventi straordinari per lo sviluppo dell' olivicoltura e disciplina dell' abbattimento di alberi di olivo.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge promuove interventi straordinari nel settore olivicolo per il recupero della validita' tecnico - economica degli oliveti nelle aree individuate dal Programma Olivicolo Regionale al fine di: a) razionalizzare le strutture produttive; b) migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto. 2. La presente legge disciplina altresì l' abbattimento di alberi di olivo al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale.

ARTICOLO 2

(Specificazione degli interventi straordinari per lo sviluppo dell' olivicoltura)

1. Per le finalita' di cui alla presente legge possono essere concessi contributi straordinari per i seguenti interventi: a) abbassamento delle chiome mediante potature straordinarie di miglioramento e risanamento e ottimizzazione della densita' d' impianto; b) potature straordinarie di perfezionamento della forma di allevamento; c) sistemazione e consolidamento dei terreni ivi compresa la costruzione e il riattamento di piccoli muri a secco; d) introduzione di una meccanizzazione specifica per l' olivicoltura; e) difesa fitosanitaria mediante metodi di lotta integrata guidata e biologica; f) reimpianti specializzati e reinnesti con varieta' miglioratrici o maggiormente affermate ed ambientate; g) realizzazione di impianti aziendali di distribuzione per l' irrigazione e la fertirrigazione a basso consumo idrico. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziabili esclusivamente se inseriti negli specifici piani di cui all' articolo 3. 3. Gli interventi di cui al comma 1 lettera b) possono essere finanziati solo a completamento delle operazioni di cui alla lettera a) e limitatamente ad un biennio. 4. Gli interventi di cui al comma 1 lettere da c) a g) possono essere finanziati indipendentemente dagli interventi di cui alla lettera a) purché gli oliveti siano già stati ristrutturati attraverso operazioni di diradamento e abbassamento delle chiome con le modalita' individuate dai risultati della sperimentazione regionale e definite dal programma Olivicolo Regionale.

ARTICOLO 3

(Piani di intervento)

1. Gli interventi di cui all' articolo 2 comma 1 si attuano attraverso piani della durata massima di un triennio approvati dalla Giunta regionale. 2. I piani di intervento devono indicare: a) la situazione attuale della zona oggetto di intervento e gli obiettivi che si vogliono perseguire; b) la complessiva superficie olivicola interessata che non può essere inferiore a 5 ettari e superiore a 15 ettari; c) le aziende interessate

dal piano e la loro rispettiva estensione; d) la collocazione cartografica su scala 1: 5000 delle superfici oggetto di intervento; e) le singole operazioni da effettuare e le metodologie di attuazione; f) la ripartizione delle singole operazioni da effettuare in stralci annuali di intervento; g) il nominativo del tecnico responsabile della redazione e dell' attuazione del piano; h) le analisi dei costi il complessivo preventivo di spesa e il contributo richiesto; i) l' attivita' informativa e divulgativa che si intende promuovere per una corretta attuazione dei piani. 3. I piani devono prevedere tecniche di intervento conformi ai risultati della sperimentazione regionale e definite nel Programma Olivicolo Regionale.

ARTICOLO 4

(Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari dei contributi di cui all' articolo 2 possono essere i coltivatori diretti le cooperative agricole gli imprenditori agricoli a titolo principale i proprietari e i conduttori di oliveti. 2. I beneficiari di cui al comma 1 per ottenere i contributi previsti dall' articolo 7 devono espressamente chiedere ai soggetti abilitati di cui all' articolo 5 di essere inseriti nei piani di intervento di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 5

(Soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento)

1. I soggetti abilitati alla predisposizione di piani di intervento sono: a) le Comunita' Montane e i Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6; b) le associazioni di imprenditori agricoli le associazioni di produttori olicoli le cooperative e i loro consorzi.

ARTICOLO 6

(Piani di intervento: modalita' di approvazione)

1. I piani di intervento predisposti dai soggetti di cui all' articolo 5 lettera b) devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno alle Comunita' Montane e ai Consorzi dei Comuni. 2. Le Comunita' Montane e i Consorzi dei Comuni devono trasmettere alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno tutti i piani predisposti ai sensi dell' articolo 5 unitamente al proprio parere sull' ammissibilita' degli interventi previsti nei piani medesimi. 3. La Giunta regionale approva in linea tecnica i piani di intervento e formula apposita graduatoria tenuto conto: a) delle zone prioritarie delimitate dal Programma Olivicolo Regionale; b) delle zone classificate nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico con il regime normativo di " conservazione" con riferimento all' assetto insediativo e con il regime normativo di " mantenimento" con riferimento all' assetto geomorfologico; c) dalla qualita' tecnico - operativa dei piani di intervento; d) del maggior grado di concentrazione degli interventi nelle singole aree interessate dai piani. 4. Sulla base della graduatoria di cui al comma 3 i piani di intervento sono finanziati per stralci annuali nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 5. Il finanziamento del primo stralcio da' diritto al finanziamento degli stralci successivi con prioritarieta' rispetto ai piani non ancora finanziati e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 6. I piani approvati ai sensi del comma 3 che non hanno ottenuto finanziamento per l' anno di presentazione sono riammessi alle graduatorie degli anni successivi previa riconferma da parte dei soggetti di cui all' articolo 5 alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

ARTICOLO 7

(Concessione dei contributi)

1. Le Comunita' Montane e i Consorzi dei Comuni concedono ai beneficiari di cui all' articolo 4 per la realizzazione degli interventi previsti nei piani finanziati ai sensi dell' articolo 6 contributi in conto capitale nelle seguenti misure: a) 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a) b) c) f) e g) dell' articolo 2; b) 15 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell' articolo 2. 2. Nelle zone definite svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/

268/ CEE il contributo di cui al comma 1 e' elevato rispettivamente al 45 per cento e al 22 5 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. La liquidazione dei contributi e' disposta a seguito di certificazione di regolare attuazione degli interventi previsti nei singoli stralci annuali dei piani da parte dei Servizi provinciali agroalimentari competenti per territorio. 4. Gli oliveti interessati agli interventi di cui all' articolo 2 possono beneficiare una sola volta dei contributi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 8

(Contributo per mancata produzione)

1. Ai soggetti di cui all' articolo 4 che nell' ambito dei piani approvati ai sensi dell' articolo 6 procedono alla ristrutturazione degli oliveti mediante le operazioni descritte all' articolo 2 lettera a) le Comunita' Montane e i Consorzi dei Comuni possono concedere a titolo di parziale indennizzo per il mancato reddito un contributo " una tantum" di lire 1.000.000 per ettaro di oliveto in coltura specializzata fino ad un massimo di lire 3.000.000 per azienda a condizione che: a) l' incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale non sia inferiore al 30 per cento; b) almeno un terzo della superficie olivetata venga ristrutturata. 2. Le domande di contributo devono essere presentate alle Comunita' Montane e ai Consorzi dei Comuni.

ARTICOLO 9

(Promozione dell' associazionismo fra operatori specializzati in olivicoltura)

1. Le Comunita' Montane e i Consorzi dei Comuni sentite le Associazioni dei produttori olivicoli costituite ai sensi del regolamento CEE n. 1360/ 78 e della legge 20 ottobre 1978 n. 674 nonche' le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale promuovono la costituzione di associazioni e/ o cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali negli oliveti. 2. Alle associazioni e/ o cooperative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la loro costituzione e prima organizzazione nonche' per l' acquisto di attrezzature specifiche per l' olivicoltura e riguardanti le operazioni di potatura raccolta agevolata e meccanica e difesa fitosanitaria con i metodi di lotta integrata guidata e biologica. Nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva n. 75/ 268/ CEE il contributo e' elevato al 75 per cento.

ARTICOLO 10

(Norme relative all' abbattimento di alberi di olivo)

1. E' vietato l' abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di uno ogni biennio per ogni 2000 mq di superficie di oliveto pos. seduta dal titolare dell' azienda e comunque in misura non superiore a 5 piante complessive ogni biennio per ogni singola azienda. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1 puo' essere autorizzato l' abbattimento di alberi di olivo nei seguenti casi: a) accertata morte fisiologica; b) permanente improduttivita' o scarsa produttivita' dovuta a cause non rimovibili; c) eccessiva fittezza di impianto; d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario; e) esecuzione di opere di pubblica utilita'; f) realizzazione di fabbricati in conformita' alla vigente strumentalizzazione urbanisticoedilizia di livello comunale e regionale. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono rilasciate dalle Comunita' Montane e dai Consorzi dei Comuni. 4. Nei casi previsti dal comma 2 lettera a) e b) gli Enti di cui al comma 3 hanno facolta' di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere l' obbligo di impiantare anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti altrettanti alberi di olivo stabilendo le modalita' e il termine di reimpianto. In ogni caso l' autorizzazione deve imporre tutte le misure precauzionali per impedire i danni sotto l' aspetto idrogeologico che i mutamenti di destinazione possono arrecare al suolo. 5. Nei casi previsti dal comma 2 lettere d) e) ed f) le autorizzazioni devono comunque indicare gli estremi del titolo abilitativo urbanistico - edilizio rilasciato dall' autorita' competente e il termine entro cui deve essere ultimata l' esecuzione delle opere in relazione alle quali viene consentito l' abbattimento degli olivi. 6. Il taglio del ciocco o la capitolazzatura finalizzati al risanamento e al miglioramento produttivo delle piante di olivo non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al presente articolo. 7. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva

autorizzazione o non adempia a quanto prescritto nell' autorizzazione medesima incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000 per ogni pianta.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n° 45.

ARTICOLO 11

(Delega)

1. Le funzioni che le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni esercitano a norma della presente legge sono ad essi delegate. 2. Per l' esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la presente legge. 3. Alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 10 spettano i proventi delle relative sanzioni amministrative - pecuniarie.

ARTICOLO 12

(Norme finali)

1. I piani di intervento devono essere presentati ai sensi dell' articolo 6 comma 1 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed entro centoventi giorni dalla medesima data le Comunità Montane e i Consorzi dei Comuni devono trasmettere il prescritto parere. 2. La legge regionale 10 giugno 1983 n. 22 è abrogata. 3. L' articolo 10 della presente legge attua il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475 così come modificato dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e dagli articoli 71 e 72 del Decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 987.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 700.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2

- 6756 " Contributi in conto capitale agli olivicoltori per interventi destinati al recupero della validità tecnico - economica degli oliveti" con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa per l' attuazione dei piani di cui all' articolo 6;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 3

- 6761 " Contributi " una tantum" ai coltivatori diretti per indennizzo di mancata - produzione a seguito di ristrutturazione degli oliveti" con lo stanziamento di lire 80.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all' articolo 8;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

- 6766 " Contributi in conto capitale a favore di associazioni e cooperative fra operatori specializzati nelle pratiche colturali negli olveti" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all' articolo 9. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 5

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 15 dicembre 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0060

___Boll__Uff__Num:01

___Boll__Uff__Anno:1994